

NUMERO PROGRESSIVO	7	SUB	
PROTOCOLLO GENERALE	122437	DATA	23/10/2007
RICHIEDENTE	Barbieri Luigi		
INDIRIZZO	Via Pioppe, 983 - 41018 San Cesario s/P		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Zona di riserva Z8b - AREA S.CESARIO SUD_SOTTAMBITO HERA

Lo scrivente Barbieri Luigi dichiara di essere proprietario di un terreno che ricade all'interno della zona di riserva suddetta, individuata dalla Variante in fase di approvazione, e che detto terreno è suscettibile di esercizio di attività estrattiva finalizzata tra l'altro a potenziare la politica di razionalizzazione del settore della lavorazione di materiali inerti con delocalizzazione /chiusura di impianti ubicati sull'asta del F.Panaro, con benefici, oltre che per il paesaggio, anche per le acque sotterranee. Asserisce poi che l'area suddetta è stata promessa in vendita a soggetti del settore estrattivo, i quali ne hanno richiesto l'inserimento nella Variante Generale al PIAE, in corso di predisposizione ed adozione da parte della Provincia di Modena.

Ripercorre poi esattamente l'articolato normativo che governa le zone di riserva, richiamato all'interno delle norme di attuazione della Variante.

Chiede l'inserimento di tale terreno all'interno della programmazione delle attività estrattive in corso di aggiornamento (Variante generale al PIAE vigente), in particolare all'interno del Polo n.8, temperando il pubblico interesse della tutela delle acque con l'interesse del privato proprietario dell'area a poter svolgere la propria attività. Sostiene poi che l'attività di coltivazione della cava, in aderenza a quanto stabilito dalle norme, non pone problemi di interazione con le falde di utilità pubblica: il progetto di attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica dell'adiacente Polo estrattivo n.8 già prevede attività estrattive e di recupero in zona di protezione allargata dei pozzi ed è presente una rete di controllo della qualità dell'acqua.

Chiede nella stesura definitiva del PTA l'accoglimento della presente osservazione tradotta nell'introduzione di norme di armonizzazione fra PTA e PIAE, ovvero che le norme della Variante, regolanti la citata zona di riserva, introducano specificatamente la possibilità di esercizio di attività estrattive, vista l'attigua presenza del Polo 8 già regolamentato e controllato ai fini della salvaguardia della qualità delle acque.

CONTRODEDUZIONI

L'individuazione delle zone di riserva di cui all'art.28A comma 2.4 delle Norme della Variante al PTCP in attuazione del PTA è il risultato delle decisioni di un tavolo di lavoro composto dalla Provincia di Modena, dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena ATOn.4 e dai Gestori del Servizio Idrico Integrato, condivise con le rispettive Amministrazioni comunali. Tale individuazione risponde alle esigenze formulate dai suddetti soggetti per il pubblico interesse in merito alla garanzia di approvvigionamento idrico ad uso consumo umano erogato a terzi mediante pubblico acquedotto: le zone di riserva costituiscono areali potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia per i Servizi Pubblici di Modena. La perimetrazione definitiva è il frutto di un'attenta indagine sulle attività antropiche già presenti sul territorio, e per i casi possibili, su quelle in previsione.

Nel caso specifico della zona di riserva in oggetto la delimitazione ha tenuto conto dei perimetri relativi al PIAE vigente (in particolare Polo n.8), nonché delle attività agricole presenti, al fine di considerare un'area con valenza strategica per le captazioni e quindi per le infrastrutture acquedottistiche già esistenti.

La normativa che regola le zone di riserva discende dall'art.45 comma 4 del Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale n.40 del 21/12/05): essa rimanda alle disposizioni valide per le zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione delle acque sotterranee, previste dalla Direttiva Regionale di cui all'art.42 del PTA. Tale direttiva, non ancora emanata, dovrà definire appunto le disposizioni specifiche da applicare nelle zone di rispetto che, ai sensi dell'art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06, risultano suddivise in ristrette ed allargate. In assenza di tale normativa regionale specifica vige l'articolato della normativa nazionale succitata che, alla lett. f), vieta "l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda".

In merito ai casi citati nell'osservazione pervenuta, relativi ad attività estrattive e di recupero in zona di protezione allargata dei pozzi, si ribadisce che questi sono distinguibili in due tipologie: la prima è da imputare ad una programmazione dello sfruttamento della risorsa idrica (progettazione e successiva perforazione di pozzi da captare ad uso idropotabile) successiva alla pianificazione estrattiva vigente, il che motiva l'interazione costituita dall'attività estrattiva già prevista con le zonizzazioni di rispetto delimitate successivamente in relazione ai pozzi perforati; la seconda tipologia, attribuibile al caso in esame, si riferisce all'operazione di perimetrazione delle zone di rispetto ristrette e allargate, eseguita con il metodo cronologico, comunque successiva alla pianificazione prevista per l'attività estrattiva. E' il caso dei pozzi D1, D5, D6 di San Cesario, la cui perimetrazione delle zone di rispetto ristretta ed allargata è sancita dalla D.G.R.1677/01, quindi posteriore alla prima individuazione del Polo n.8, risalente al 1996: da ciò è dipesa anche la necessità di prescrivere la costituzione di una rete di monitoraggio per la salvaguardia della qualità della risorsa captata (peraltro prevista come cosiddetta "protezione dinamica" delle captazioni).

Tuttavia il caso in esame necessita di un'ulteriore specifica: essendo la porzione della zona di riserva dove è ubicato il terreno di proprietà dello scrivente, anche in parte ricompresa all'interno della zona di rispetto allargata del pozzo D6, la normativa contenuta nella D.G.R.1677/01 relativa alla suddetta zona di rispetto allargata in effetti ammette (comma 5) *cave e scavi in genere fino alla profondità massima di mt.10 dal piano campagna*. Tale normativa discende dal fatto che le zonizzazioni di rispetto delimitate con il metodo cronologico sono temporalmente successive alla pianificazione estrattiva inerente il Polo n.8, per cui l'ammissibilità descritta al comma 5 è da intendersi solo ed esclusivamente per giustificare la sovrapposizione dell'areale della zona di rispetto allargata con quei terreni già destinati ad attività estrattiva.

Premesso che non compete alla pianificazione sulla risorsa idrica la scelta delle aree idonee alla attività estrattiva, che il terreno in oggetto risulta esterno al Polo n.8 relativo alla pianificazione dell'attività estrattiva vigente (Variante parziale n.2 al PIAE, approvata con D.C.P.n.66 del 7/04/04), considerato altresì che la pianificazione della zona di riserva Z8b risulta coerente con la pianificazione dell'attività estrattiva vigente, in quanto non sussistono elementi di sovrapposizione o di contrasto, vista la normativa prevista dall'art.45 comma 4 del PTA, ripresa dall'art.28A comma 2.3. della Variante al PTCP in attuazione del PTA, in assenza di una normativa che detti disposizioni specifiche per le zone di rispetto allargate (Direttiva regionale di cui all'art.42 del PTA), l'osservazione non risulta accolta.

Inoltre, per l'applicazione delle disposizioni vigenti sulle aree di riserva si rimanda all'art. 28 A comma 2.4 delle norme della Variante al PTCP in attuazione del PTA.

RISULTATO

NON ACCOLTA

NOTE